PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 22

Gli attuali funzionari della carriera interna che abbiano, al momento in cui entrera' in vigore la presente legge, oltrepassato il ventesimo anno di servizio, non potranno essere destinati in una residenza all'estero senza il loro consenso.

Ad essi, qualora rimangano al Ministero, non e' applicabile la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 16.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it